

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O),
ALL RISKS E INFORTUNI DISTINTA IN TRE LOTTI

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 3018/2020 del 01/07/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa distinto in tre lotti: lotto 1 Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera (RCT/O); lotto 2 All Risks; lotto 3 Infortuni.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Roma [codice NUTS ITI 43].

Lotto 1 RCT/O CIG 8337057514 – CUI S80209930587202000048

Lotto 2 ALL RISKS CIG 8337066C7F – CUI S80209930587202000049

Lotto 3 INFORTUNI CIG 8337072176 – CUI S80209930587202000047

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Alessia Caprari, alessia.caprari@uniroma1.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PIATTAFORMA TELEMATICA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale d'appalto polizza RCT/O;
- 2) Capitolato Speciale d'appalto polizza All Risks;
- 3) Capitolato Speciale d'appalto polizza Infortuni;
- 4) Report sinistri RCT/O dal 31/10/2016 aggiornato al 15/06/2020;
- 5) Report sinistri All Risks dal 31/01/2017 aggiornato al 27/05/2020;
- 6) Report sinistri Infortuni dal 31/10/2016 aggiornato al 15/06/2020;
- 7) Bando di gara;
- 8) Disciplinare di gara (il presente documento);
- 9) Patto di integrità (Legge n. 190/2012);
- 10) Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta costituita da:
 - Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni;
 - Documento di gara unico europeo;
 - Scheda di offerta tecnica polizza RCT/O;

- Scheda di offerta tecnica polizza All Risks;
- Scheda di offerta tecnica polizza Infortuni;
- Scheda di offerta economica polizza RCT/O;
- Scheda di offerta economica polizza All Risks;
- Scheda di offerta economica polizza Infortuni;

11) Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza (Decreto Rettorale n. 1528/2015, Prot. n. 37225 del 27.05.2015);

12) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del gdpr (general data protection regulation) 2016/679 e della vigente normativa nazionale.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:
<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

2.2 PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso il Portale Appalti raggiungibile dall'indirizzo <https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, dove sarà presente la relativa pagina dedicata alla procedura; questa sarà accessibile, altresì, dal profilo del committente: <https://web.uniroma1.it/trasparenza/> nella sezione “In evidenza” sottosezione “Portale gare telematiche”.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare dovranno:

1. collegarsi al sito (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>) e registrarsi attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata” dopo aver preso visione delle “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” disponibili nella sezione “Informazioni” – sottosezione “Accesso all'area riservata”;
2. con le credenziali ottenute in fase di registrazione, accedere alla sezione “Area Riservata”;
3. prendere visione della “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nella sezione “Informazioni” – sottosezione “Informazioni e manuali”;
4. essere in possesso di una firma digitale valida.

Per gli utenti autenticati all'area riservata, accedendo al dettaglio dell'informativa di gara pubblicata sul portale, sarà disponibile la sezione “Presenta Offerta” in calce alla pagina da selezionare per compilare ed inviare il plico telematico.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione la registrazione sul portale Gare Telematiche dovrà essere effettuata unicamente dalla mandataria/delegataria, ferme restando le modalità di sottoscrizione dell'offerta di cui al successivo punto 14.1 del presente disciplinare di gara.

Eventuali problematiche relative alla registrazione nonché all'utilizzo della piattaforma telematica potranno essere segnalate al seguente indirizzo: gare.appalti@uniroma1.it indicando quale oggetto “Richiesta di assistenza procedura aperta – Servizi assicurativi”.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>) utilizzando la funzione “Invia una comunicazione” disponibile nel pannello informativo della gara nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”. I chiarimenti devono essere formulati attraverso la piattaforma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite della piattaforma (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo della PEC/posta elettronica, dovranno essere gestite mediante la piattaforma telematica aggiornando i propri dati anagrafici; eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o partecipazione in coassicurazione la comunicazione recapitata al mandatario/delegatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati o partecipanti in coassicurazione.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	Servizio di copertura assicurativa RCT/O	8337057514
2	Servizio di copertura assicurativa All Risks	8337066C7F
3	Servizio di copertura assicurativa Infortuni	8337072176

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 - CIG 8337057514

Lotto n. 2 - CIG 8337066C7F

Lotto n. 3 - CIG 8337072176

Tabella n. 2 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo
1	Servizio di copertura assicurativa RCT/O	66516000 - 0	P	€ 480.000,00
2	Servizio di copertura assicurativa All Risks	66515100 - 4	P	€ 765.000,00
3	Servizio di copertura assicurativa Infortuni	66512100 - 3	P	€ 480.000,00
Importo totale a base di gara				€ 1.725.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio universitario.

L'importo posto a base di gara è stato così calcolato:

- lotto 1: l'importo annuale a base d'asta della polizza RCT/O di € 160.000,00 è stato determinato dall'andamento del mercato assicurativo, preso atto della situazione sinistri e dell'aumento delle retribuzioni annue lorde preventivate (ora pari all'85% delle totali, anziché l'80%);
- lotto 2: l'importo annuale a base d'asta della polizza All Risks di € 255.000,00 è stato determinato dall'andamento del mercato assicurativo, preso atto della situazione sinistri e delle migliorie apportate (adeguata stima del patrimonio immobiliare, aumento del valore della partita contenuto a primo rischio assoluto, inserimento della garanzia parco arboreo, e riduzione di alcune franchigie contrattuali);
- lotto 3: l'importo annuale a base d'asta della polizza Infortuni di € 160.000,00 è stato determinato dall'andamento del mercato assicurativo, preso atto della situazione sinistri e delle migliorie apportate (eliminazione limite per sinistro catastrofale, aumento del limite per danni estetici da infortunio).

Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti e aggiudicarsi tutti i lotti per i quali risulti primo in graduatoria.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni), riferita a tutti e tre i lotti, è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data del 31/10/2020.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Rinnovo del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare i contratti di tutti e tre i lotti, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni, per i seguenti importi:

- Lotto 1 RCT/O: € 480.000,00, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.
- Lotto 2 All Risks: € 765.000,00, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.
- Lotto 3 Infortuni: € 480.000,00, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Opzione di proroga tecnica.

La durata dei contratti in corso di esecuzione, di tutti e tre i lotti, potrà essere modificata per un periodo di mesi 6 (sei), necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo stimato per la modifica è pari a:

- Lotto 1 RCT/O: € 80.000,00, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.
- Lotto 2 All Risks: € 127.500,00, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.
- Lotto 3 Infortuni: € 80.000,00, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto di ciascun lotto, è pari a:

- Lotto 1 RCT/O: € 1.040.000,00, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.
- Lotto 2 All Risks: € 1.657.500,00, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.
- Lotto 3 Infortuni: € 1.040.000,00, con oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii..

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911, del codice civile.

Come stabilito dalla Determinazione ANAC n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare

ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI o in coassicurazione purché non rivesta la qualità di mandataria/delegataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI o partecipanti in coassicurazione non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di apposita pending sul sistema stesso.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) **Autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)** riferita al ramo assicurativo oggetto del lotto per cui si intende concorre.

Per i concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice:

- per le compagnie che operano in regime di libertà di stabilimento: autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico e/o dal CIPE, riferita al ramo assicurativo oggetto del servizio, per il tramite della propria sede secondaria in Italia;
- per le compagnie che operano in regime di libera prestazione di servizio: autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico e/o dal CIPE, riferita al ramo assicurativo oggetto del servizio, con avvenuta comunicazione all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS di nomina del proprio rappresentante fiscale o di autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Raccolta premi assicurativi nel ramo danni, nel triennio 2017/2018/2019, per un importo complessivo pari ad almeno € 100.000.000,00;

oppure, in alternativa

Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

Il concorrente dovrà possedere il requisito in questione sia che partecipi ad uno, a due o a tutti e tre i lotti.

Tale requisito è richiesto in considerazione della necessità che i servizi oggetto di gara, per la loro rilevante peculiarità, siano eseguiti da soggetto munito di capacità economica e finanziaria tale da far presumere la corretta e puntuale esecuzione dei contratti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e dell'all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno 3 (tre) contratti, per ciascun lotto per il quale intende concorrere, a favore di destinatari pubblici o privati, aventi ad oggetto il servizio del lotto per cui lo stesso presenta offerta.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

- copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

- copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice e i concorrenti partecipanti in coassicurazione devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE e ai partecipanti in coassicurazione si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. a) (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, partecipanti in coassicurazione, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. b) (autorizzazione all'esercizio dei rami assicurativi)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, partecipanti in coassicurazione, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. c) (raccolta premi o rating)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/delegataria.

Il requisito di cui al **punto 7.3 lett. d) (servizi analoghi)** deve essere posseduto per intero dalla mandataria/delegataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. a) (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. b) (autorizzazione all'esercizio dei rami assicurativi)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai **punti 7.2 lett. c) e 7.3 lett. d)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai **punti 7.1 lett. a) e 7.1 lett. b)**.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al **punto 14.3.1**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse** messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **punto 2.4**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, la dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impegno dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Detto limite è finalizzato a garantire:

- a) che il livello qualitativo richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nell'esecuzione dei servizi (secondo quanto previsto in Capitolato);
- b) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 8 del Codice), e che pertanto ha anch'essa un interesse diretto e concreto a realizzare la parte preponderante dei servizi in appalto, senza alcuna delega a terzi.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, una per ciascun lotto per il quale si intende concorrere, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'appalto, riferito a ciascun lotto, e precisamente di importo di seguito indicato, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

Lotto 1	€ 9.600,00
Lotto 2	€ 15.300,00
Lotto 3	€ 9.600,00

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario nr. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, partecipanti in coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

N.B. La cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del/i concorrente/i e dal fideiussore.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, partecipano in coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico

sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per la presente procedura, ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, gli operatori economici sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 65 della Legge 266/2005 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente gara si svolge in forma interamente telematica.

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente in lingua italiana e mediante la piattaforma telematica (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>).

Il **termine ultimo** per la presentazione dell'offerta è fissato alle **ore 23:59:00 del giorno 13/08/2020**.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare mediante le funzionalità della piattaforma le seguenti buste digitali:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica”, **una per ciascun lotto** per il quale si intende concorrere;

“C - Offerta economica”, **una per ciascun lotto** per il quale si intende concorrere.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono procedere ad eventuali sostituzioni delle buste digitali già presentate.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica ed ogni altra documentazione devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni non contenute nel DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili dalla piattaforma quali allegati al presente disciplinare di gara.

La documentazione ove richiesto dovrà essere prodotta nei modi previsti dal D.lgs. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,

comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni e i documenti per i quali è richiesta la firma devono essere sottoscritti digitalmente, dai relativi sottoscrittori.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo** preferibilmente secondo il modello allegato alla procedura di gara e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; delegataria/delegante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di imprese partecipanti in coassicurazione in presenza di delega già conferita, dalla delegataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, partecipazione in coassicurazione, qualora la delega non sia stata conferita, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o che partecipano in coassicurazione;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega la procura in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto rappresentato in possesso dei poteri e, dal notaio, nel caso di documento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, il concorrente deve allegare la dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss. mm. ii., messo a disposizione dalla stazione appaltante quale allegato al presente disciplinare e scaricabile dalla piattaforma (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al **punto 14.3.1** del presente Disciplinare;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale firmato digitalmente dalle parti o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE (si veda il **punto 14.3.2** n. 16 del presente Disciplinare).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, nei limiti del 40%.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6** del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al **punto 7.1 lett. a) e b)** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **punto 7.2 lett. c)** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **punto 7.3 lett. d)** del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, partecipazione in coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80

comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 2, del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto Rettoriale n. 1528/2015 (Prot. n. 37225 del 27.05.2015) allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto di cui al successivo punto 23 (clausola Broker) nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
9. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;**

12. attesta di aver letto e compreso quanto riportato nell'Informativa redatta ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale, presente nella documentazione di gara e di prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4. dell'Informativa medesima;

13. Tra il deposito della domanda di concordato ed il deposito del decreto di ammissione al concordato

indica l'Impresa ausiliaria e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Tribunale di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

14. Dopo il deposito del decreto di ammissione al concordato

indica gli estremi del decreto di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale di _____ e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Giudice delegato di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; **alla suddetta dichiarazione deve essere allegata una relazione di un professionista ai sensi dell'art. 186-bis, comma 5 lett. a) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.**

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di impresa individuale, dall'imprenditore;
- nel caso di società, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire/partecipazione in coassicurazione, qualora la delega non sia stata conferita/da tutti gli operatori economici raggruppandi, consorziandi o partecipanti in coassicurazione con riferimento ai nn. da 1. a 14.;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice/partecipazione in coassicurazione in presenza di delega già conferita:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio/delegataria, con riferimento ai nn. da 1. a 14.;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE); n. 3. (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 6. (patto di integrità); n. 7. (codice di

comportamento); n. 9. (operatori non residenti); n. 12. (privacy) e, ove pertinente, nn. 13. e 14. (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, lett. a), b) e c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE); n. 3. (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 6. (patto di integrità); n. 7. (codice di comportamento); n. 9. (operatori non residenti); n. 12. (privacy) e, ove pertinente, nn. 13. e 14. (concordato preventivo).

Le suddette dichiarazioni, **di cui ai punti da 1. a 14.**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. (in caso di sottoscrizione del procuratore) procura, nelle forme indicate al punto 14.1, **oppure** nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice detto documento dovrà contenere, unitamente al concorrente, l'Impresa ausiliaria;
17. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
18. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **punto 14.1.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti o per imprese partecipanti in coassicurazione, in presenza di delega già conferita

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza o della delega conferito/a alla mandataria/delegataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al rischio che saranno assunte dai concorrenti riuniti (per i raggruppamenti la mandataria deve avere una quota pari ad almeno il 60% e le singole mandanti almeno il 10%; per le imprese partecipanti in coassicurazione, la delegataria deve avere una quota pari ad almeno il 60% e le singole deleganti almeno il 10%).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al rischio che saranno assunte dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al rischio che saranno assunte dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione al rischio che saranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione al rischio che saranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione al rischio che saranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le quote di partecipazione al rischio che saranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Nel caso di partecipazione in coassicurazione qualora la delega non sia stata conferita:

- Dichiarazione resa da ciascuna Impresa partecipante alla coassicurazione, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferita apposita delega;
 - b. la quota di partecipazione al rischio di ciascuna Impresa che per la delegataria non potrà essere inferiore al 60% e per ciascuna coassicuratrice al 10%.

Le dichiarazioni di cui al presente **punto 14.3.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica”, **una per ciascun lotto**, contiene, a **pena di esclusione**, il seguente documento:

1. Scheda di offerta tecnica relativa al lotto cui si intende concorrere.

La **Scheda di offerta tecnica** relativa a ciascun lotto, predisposta dall'Amministrazione e disponibile fra la documentazione di gara, deve essere debitamente compilata dal concorrente, indicando gli elementi della tabella di cui al **punto 17.1** del presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei rispettivi Capitolati di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 14.1**.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica”, **una per ciascun lotto**, contiene, a **pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo la **Scheda di offerta economica** relativa al lotto cui si intende concorrere, disponibile fra la documentazione allegata al disciplinare di gara, e deve contenere i seguenti elementi:

Schema di offerta economica Lotto 1 – RCT/O:

- a) premio annuo lordo espresso in cifre ed in lettere;
- b) sviluppo del premio annuo, con l'indicazione del tasso lordo pro-mille e del premio annuo lordo.

Schema di offerta economica Lotto 2 – All Risks:

- a) premio annuo lordo espresso in cifre ed in lettere;
- b) sviluppo del premio annuo, con l'indicazione del tasso imponibile, del premio annuo imponibile e del premio annuo lordo relativi ai seguenti elementi:
 - Fabbricati - a valore intero;
 - Fabbricati vincolati (di particolare interesse artistico) - a valore intero;
 - Contenuto (Beni mobili, Beni elettronici, Beni elettronici, ad impiego mobile e Supporto dati) - a primo Rischio Assoluto;
 - Patrimonio Arboreo – a primo rischio assoluto;
 - Furto e Rapina - a primo rischio assoluto;
 - Furto e Rapina ARTICOLI DI MERCHANDISING - a primo rischio assoluto;
 - Furto e Rapina PORTAVALORI - a primo rischio assoluto;
 - Totale premio annuo lordo.

Schema di offerta economica Lotto 3 – Infortuni:

- a) premio annuo lordo espresso in cifre ed in lettere;
- b) sviluppo del premio annuo, con l'indicazione del premio lordo per parametro e del premio lordo complessivo relativi ai seguenti elementi:
 - Studenti;
 - Collaboratori Ateneo a vario titolo;
 - Collaboratori;
 - Dipendenti in missione (uso mezzo Ateneo);
 - Dipendenti in missione (uso mezzo proprio);
 - Dirigenti in missione (uso mezzo proprio);
 - Portavalori;
 - Bambini Asilo Nido;
 - Totale premio lordo complessivo.

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 14.1**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale quello più favorevole per la stazione appaltante.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata, per ciascun lotto, in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabelle dei criteri quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

LOTTO 1 – RCT/O

N°	Criteri di valutazione	Punti Max		Sub-Criteri di valutazione	Punti Q Max	Punti T Max
1	Condizioni di garanzia	30	1.1	Sez. 2 Art. 6 "Recesso per sinistro" – rinuncia . Sono attribuiti: - 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa); - 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base).		5
			1.2	Sez. 3 Art. 3 Malattie Professionali "Esclusione danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali" – Eliminazione dell'esclusione . Sono attribuiti: - 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa); - 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base).		5

			1.3	Sez. 3 Art. 5 punto 45 “Rischio informatico” - Accettazione clausola. Sono attribuiti: - 10 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa); - 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base).		10
			1.4	Sez. 3 Art. 3 “Malattie professionali” – elevazione termine di manifestazione della malattia professionale dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. Sono attribuiti: - 24 mesi 10 punti (Opzione Migliorativa); - 18 mesi 5 punti (Opzione Migliorativa); - 12 mesi 0 punti (Opzione Base).		10
2	Massimali e sottolimiti di indennizzo	40	2.1	Sez. 5 Art. 1 “Massimali” – aumento massimale per sinistro Responsabilità Civile Terzi. Sono attribuiti: - 0 punti - € 10.000.000,00; - 4 punti - € 12.500.000,00; - 8 punti - € 15.000.000,00.		8
			2.2	Sez. 5 Art. 1 “Massimali” – aumento sottolimiti per persona danneggiata per RCT. Sono attribuiti: - 0 punti - € 5.000.000,00; - 2 punti - € 7.500.000,00; - 4 punti - € 10.000.000,00.		4
			2.3	Sez. 5 Art. 1 “Massimali” – aumento massimale per sinistro Responsabilità civile prestatori d’opera. Sono attribuiti: - 0 punti - € 10.000.000,00; - 4 punti - € 12.500.000,00; - 8 punti - € 15.000.000,00.		8

			2.4	Sez. 5 Art. 1 “Massimali” – aumento sottolimito per persona danneggiata per RCO. Sono attribuiti: - 0 punti - € 5.000.000,00; - 2 punti - € 7.500.000,00; - 4 punti - € 10.000.000,00.		4
			2.5	Sez. 5 Art. 2 “Condutture e impianti sotterranei”. Punteggio assegnato in misura proporzionale, tramite calcolo matematico.	8	
			2.6	Sez. 5 Art. 2 “Inquinamento accidentale”. Punteggio assegnato in misura proporzionale, tramite calcolo matematico.	8	
	TOTALE COMPLESSIVO	70		TOTALI PARZIALI (D/Q)	16	54

LOTTO 2 – ALL RISKS

N°	Criteri di valutazione	Punti Max		Sub-Criteri di valutazione	Punti Q Max	Punti T Max
			1.1	Sez. 2 Art. 7 “Recesso per sinistro”. Sono attribuiti: - 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa); - 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base).		5
1	Condizioni di garanzia	10	1.2	Sez. 3 art. 4 punto 6 - “Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocamento dei residui dei beni non assicurati” - Inserimento clausola. Sono attribuiti: - 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta; - 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta.		5

2	Massimali e sottolimiti di indennizzo	20	2.1	Stop Loss - Sez. 5 Art. 2 Allegato 1 “Limite massimo di indennizzo” - Aumento del limite. Punteggio assegnato in misura proporzionale, tramite calcolo matematico.	5	
			2.2	Sez. 5 Art. 2 Allegato 1 “Eventi atmosferici” - Aumento del limite. Punteggio assegnato in misura proporzionale, tramite calcolo matematico.	5	
			2.3	Sez. 5 Art. 2 Allegato 1 “Inondazioni, alluvioni” - Aumento del limite. Punteggio assegnato in misura proporzionale, tramite calcolo matematico.	5	
			2.4	Sez. 5 Art. 2 Allegato 1 “Terremoto” - Aumento del limite. Punteggio assegnato in misura proporzionale, tramite calcolo matematico.	5	
3	Franchigie	40	3.1	Sez. 5 Art. 2 Allegato 1 Spese Demolizione e sgombero, spese rimozione, trasporto e ricollocaimento – a PRA (PT ^{c2}) - Riduzione della franchigia. Sono attribuiti: - 0 punti - € 1.000,00 - 2,5 punti – € 750,00 - 5 punti – € 500,00 - 7,5 punti – € 250,00 - 10 punti – nessuna franchigia		10

			3.2	<p>Sez. 5 Art. 2 Allegato 1 Eventi atmosferici (PT^{c3}) - Riduzione dello scoperto minimo.</p> <p>Sono attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti – scoperto 10% minimo 5.000 - 2,5 punti – scoperto 10% minimo 4.000 - 5 punti – scoperto 10% minimo 3.000 - 7,5 punti – scoperto 10% minimo 2.000 - 10 punti – scoperto 10% minimo 1.000 		10
			3.3	<p>Sez. 5 Art. 2 Allegato 1 Allagamenti (PT^{c4}) - Riduzione dello scoperto minimo.</p> <p>Sono attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti – scoperto 10% minimo 5.000 - 2,5 punti – scoperto 10% minimo 4.000 - 5 punti – scoperto 10% minimo 3.000 - 7,5 punti – scoperto 10% minimo 2.000 - 10 punti – scoperto 10% minimo 1.000 		10
			3.4	<p>Sez. 5 Art. 2 Allegato 1 Patrimonio Arboreo (PT^{c4}) - Riduzione dello scoperto minimo.</p> <p>Sono attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti – scoperto 10% minimo 10.000 - 2,5 punti – scoperto 10% minimo 8.500 - 5 punti – scoperto 10% minimo 7.000 - 7,5 punti – scoperto 10% minimo 5.500 - 10 punti – scoperto 10% minimo 4.000 		10
	TOTALE COMPLESSIVO	70		TOTALI PARZIALI (D/Q)	20	50

LOTTO 3 – INFORTUNI

N°	Criteri di valutazione	Punti Max		Sub-Criteri di valutazione	Punti Q Max	Punti T Max
1	Condizioni di garanzia	27	1.1	Sez. 2 Art. 7 “Recesso per sinistro”. Sono attribuiti: - 5 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa); - 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base).		5
			1.2	Sez. 3 Art. 1 v) - Rinuncia all'esclusione Covid-19. Sono attribuiti: - 8 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa); - 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base).		8
			1.3	Sez. 3 Art. 2 a) “Spese di trasporto a carattere sanitario” - Inserimento garanzia - Variante migliorativa. Sono attribuiti: - 3 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa); - 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base).		3
			1.4	Sez. 3 Art. 2 b) “Rientro sanitario” -Inserimento garanzia - Variante migliorativa. Sono attribuiti: - 3 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa); - 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base).		3

			1.5	<p>Sez. 3 Art. 2 lett. j) Malattie professionali - Rinuncia all'esclusione Covid 19.</p> <p>Sono attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 punti nel caso in cui la condizione sia stata offerta (Opzione Migliorativa); - 0 punti nel caso in cui la condizione non sia stata offerta (Opzione Base). 		8
2	Franchigie	15	2.1	<p>Sez. 4 Art. 1 - lett C – “Invalidità Permanente” (PT^{b1}) - <u>Per la sola categoria 1 studenti</u> – Riduzione della franchigia.</p> <p>Sono attribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 punti – franchigia I.P 3% - 5 punti – franchigia I.P. 2% - 10 punti – franchigia I.P. 1% - 15 punti – nessuna franchigia 		15
3	Capitali assicurati	28	3.1	<p>Capitale Morte (PTc1). Sez. 5 Art. 1 – Categoria 1 Studenti– aumento del capitale in caso di morte.</p> <p>Punteggio assegnato in misura proporzionale, tramite calcolo matematico.</p>	9	
			3.2	<p>Capitale I.P (PTc2). Sez. 5 Art. 1 – Categoria 1 Studenti - aumento del capitale in caso di I.P..</p> <p>Punteggio assegnato in misura proporzionale, tramite calcolo matematico.</p>	9	
			3.3	<p>Capitale Morte (PTc3). Sez. 5 Art. 1 – Categoria 8 Bambini dell'asilo – aumento capitale in caso di morte</p> <p>Punteggio assegnato in misura proporzionale, tramite calcolo matematico.</p>	5	

			3.4	Capitale I.P (PTc4). Sez. 5 Art. 1 – Categoria 8 Bambini dell’asilo – aumento del capitale in caso di I.P.. Punteggio assegnato in misura proporzionale, tramite calcolo matematico.	5	
	TOTALE COMPLESSIVO	70		TOTALI PARZIALI (D/Q)	28	42

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione tecnica di tipo quantitativo, il punteggio è determinato dalla seguente formula:

$$\text{Punteggio ottenuto} = \dots \text{punti} * \text{PE}_i / \text{PE}_{\text{max}}$$

dove:

Punteggio ottenuto = punteggio determinato per l’elemento di valutazione;

....punti = punteggio massimo attribuibile all’elemento di valutazione;

PE_{max} = offerta più alta;

PE_i = offerta considerata;

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” delle tabelle, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione economica (Offerta economica), all’offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale per singolo lotto (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$\text{PE} = 30^{\text{punti}} * \text{PE}^{\text{min}} / \text{PE}^i$$

PE^{min} = prezzo singolo più basso

PEⁱ = prezzo singolo offerto

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Le modalità di calcolo descritte sono conformi ai principi e alle indicazioni contenute nell’art. 95 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e nelle linee guida attuative dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

Il punteggio totale per ogni offerta è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.

Tutti i calcoli per la determinazione dei punteggi sono effettuati con arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale.

I punteggi totali determinano la graduatoria finale dei concorrenti.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo il **giorno 18/08/2020** alle **ore 10:00** e vi potranno partecipare, tramite piattaforma telematica di cui al precedente punto 2.2, gli operatori economici che abbiano presentato un'offerta e che risultino registrati sulla piattaforma medesima.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Appalti (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti attraverso il Portale Appalti (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La pubblicazione delle date sulla piattaforma vale come notifica per le Imprese interessate.

Gli operatori economici che abbiano presentato offerta potranno prendere visione delle fasi di gara e seguire lo stato di avanzamento della procedura di gara, accedendo alla pagina contenente i dati della procedura in oggetto, attraverso il login alla propria area personale della piattaforma <https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, e consultando la sezione “Espletamento della gara” – “Visualizza le fasi di gara”, visibile al momento dell'apertura delle buste “A”. Durante lo svolgimento della procedura di gara, l'operatore economico, all'interno della colonna “Azioni”, troverà un'icona, cliccando sulla quale, potrà avere contezza di ulteriori informazioni rispetto a quelle visibili nella schermata principale, anche relativamente agli altri concorrenti.

Il RUP procederà, nella prima seduta, a verificare la tempestiva presentazione dei plichi per il tramite della piattaforma (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, per il tramite dell'Ufficio competente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) sottoscrivere l'apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, per il tramite del competente Ufficio, agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis), del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici.

Resta ferma la possibilità per i concorrenti di effettuare comunicazioni alla stazione appaltante, in qualsiasi momento nel corso della procedura, mediante la piattaforma telematica (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp>), utilizzando la funzione “Invia una comunicazione” disponibile nel pannello informativo della gara nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017). La stazione appaltante pubblica sul Portale Appalti (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, accessibile, altresì, dal profilo del committente: <https://web.uniroma1.it/trasparenza/> nella sezione "In evidenza" sottosezione "Portale gare telematiche", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la commissione giudicatrice procederà, in apposita seduta, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in apposita seduta, la commissione inserirà a sistema sulla piattaforma telematica i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto, nel verbale della relativa seduta, delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3.

In seguito all'apertura delle buste "C", contenenti le offerte economiche, ciascun concorrente potrà visualizzare sulla piattaforma informatica, attraverso il login alla propria area personale e consultando la sezione "Espletamento della gara" - "Visualizza le fasi di gara", il proprio punteggio tecnico e quello degli altri concorrenti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in apposita seduta. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria di ciascun lotto nel verbale e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,

chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

Prima della proposta di aggiudicazione, ciascun concorrente potrà visualizzare sulla piattaforma informatica, attraverso il login alla propria area personale e consultando la sezione “Espletamento della gara” - “Visualizza le fasi di gara” - “Graduatoria”, il proprio punteggio totale (comprensivo di punteggio tecnico ed economico) e quello degli altri concorrenti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Ufficio competente procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione, per ciascun lotto, in favore

del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Effettuata la proposta di aggiudicazione, ciascun concorrente potrà visualizzare sulla piattaforma informatica, attraverso il login alla propria area personale e consultando la sezione “Espletamento della gara” - “Visualizza le fasi di gara” - “Graduatoria”, l'operatore economico primo classificato.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria medesima.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi per il servizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 14.000,00 IVA inclusa**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice

23. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto è richiesta l'accettazione da parte degli aggiudicatari della clausola Broker di cui all'art. 16 dei Capitolati di Polizza, come dichiarata in sede di offerta (punto 14.3.1, n. 8). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.